



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014

**Decreto n.1858 del 2 ottobre 2014****Concessione del permesso retribuito per la frequenza a corsi legali di studio di cui all'art.15 del CCNL successivo a quello dell'1/4/99, stipulato il 14/9/2000, per l'anno accademico 2013/2014 in applicazione della procedura residuale**

Richiamati:

- il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario-articolo 3 bis;
- il D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;

Visti:

- L'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1 comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e

convertito in legge e dall'art. 3-bis D.L.95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;

- la delibera di Giunta regionale n. 816/2014 avente ad oggetto "Rinnovo della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna";
- il decreto n. 247 del 21 dicembre 2012 "Acquisizione di personale con contratto a tempo determinato presso la struttura del Commissario delegato per la ricostruzione" con il quale si disponeva, tra l'altro, l'assunzione del sig. Spadoni Mauro fino al 31/5/2013 e la contestuale assegnazione dello stesso alle dipendenze funzionali della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa;
- il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 2.1.2013 in esecuzione del sopra citato decreto 247/2012 tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 e il Sig. Spadoni Mauro;
- il decreto n. 438 del 30/5/2013 con il quale è stata prorogata la durata del suddetto contratto di lavoro, stabilendo come termine finale il giorno 31.12.2014 compreso;
- la proroga al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulata in data 31/5/2013 tra le parti sopra indicate in virtù della quale le stesse (ad integrazione del predetto contratto di lavoro ed in conformità con quanto disposto dal sopra citato decreto n. 438/2013) hanno convenuto di prorogare il rapporto di lavoro in argomento fino al 31.12.2014 compreso;
- considerato che al personale acquisito presso la struttura del Commissario si applica, ai sensi della sopra indicata ordinanza n. 31/2012 ed in particolare dell'art. 5 della stessa ordinanza, la disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 ed in particolare l'art. 15 "Diritto allo studio", attualmente in vigore ai sensi dell'art. 1 "Campo di applicazione" del successivo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del predetto comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 11 aprile 2008;
- la circolare della Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale centrale Organizzazione, personale sistemi informativi e telematica) del 1/08/2013, Prot. n. PG/13/192749 contenente

disposizioni in materia di concessione del permesso per la frequenza a corsi legali di studio per l'anno scolastico/formativo - accademico 2013/2014 ed in particolare il punto 5 "Procedura Residuale" che consente - in via residuale e nei casi previsti - la fruizione del permesso in argomento a coloro che non abbiano puntualmente adempiuto alle disposizioni della circolare stessa;

Verificata quindi, ai sensi delle predette disposizioni, la regolarità della documentazione presentata dal collaboratore che ha fatto richiesta di essere autorizzato alla fruizione del permesso in parola;

DECRETA

1. di concedere ai sensi di quanto esplicitato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, il permesso retribuito per la frequenza a corsi legali di studio al sotto elencato collaboratore per il conseguimento della tesi di laurea, da fruire nella misura massima individuale di n. 75 ore, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2014:

**Sostenere la tesi di laurea (misura massima 75 ore)**


<b>Matricola</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
6531	SPADONI	MAURO

2. di dare atto che la gestione degli adempimenti conseguenti alla concessione del permesso retribuito in argomento sarà curata dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna;
3. di stabilire che il collaboratore autorizzato a fruire del permesso per studio per l'anno accademico 2013/2014 dovrà presentare, al termine del corso, la documentazione attestante gli esami sostenuti (per gli studenti universitari almeno in numero di tre, anche con esito negativo);
4. di stabilire, inoltre, che qualora il collaboratore di cui trattasi non produca la sopraindicata documentazione, il relativo periodo di assenza dal servizio sarà considerato come fruito quale aspettativa non retribuita ovvero, a richiesta del dipendente interessato, come fruito in base ad altro istituto normativo;

5. di stabilire, infine, che il collaboratore autorizzato a fruire del permesso per studio per l'anno accademico 2013/2014 che intenda rinunciare alla fruizione dello stesso deve darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio Amministrazione e gestione della Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica in quanto, in assenza di tale rinuncia, il permesso per studio attribuito sarà comunque considerato valido ai fini della determinazione del periodo massimo attribuibile al singolo collaboratore interessato.

Bologna li, 2 Ottobre 2014

Alfredo Bertelli

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alfredo Bertelli', written in a cursive style.